

Archivio Fondazione Massimo Fagioli

Strumenti giuridici per il versamento e inserimento di materiale in un complesso archivistico

A breve la Fondazione avrà cura di fornire informazioni in merito ai termini e le condizioni per il versamento di immagini, documenti, opere, etc. che, in coerenza con le finalità statutarie, possano contribuire alla formazione dell'Archivio.

Nelle more di seguito si illustrano brevemente alcuni strumenti giuridici ai quali può farsi ricorso per provvedere al versamento di materiale a un complesso archivistico.

1. Donazione

Con la donazione viene trasferita all'ente, nella forma dell'*artt.782 o 783 c.c.*, la proprietà del materiale, al fine di assicurarne la conservazione, fruizione e valorizzazione nell'ambito del complesso archivistico.

2. Legato testamentario

È possibile disporre, ai sensi dell'*art.588 c.c.*, il trasferimento all'ente della proprietà di specifico materiale determinato e individuato, affinché confluisca nel complesso archivistico, per mezzo di una disposizione testamentaria a titolo di legato.

In entrambi i casi, è possibile porre a carico dell'ente un onere (*modus*), rispettivamente ai sensi dell'*art.793 c.c. e dell'art. 647 c.c.*, come per esempio l'esecuzione di lavori di restauro o l'attuazione di progetti per la valorizzazione del materiale.

3. Deposito o comodato d'uso

Con questi strumenti giuridici è possibile cedere temporaneamente materiale personale all'ente, restandone proprietari. Nello specifico:

- **con il deposito** ai sensi dell'*art.1766 c.c.*, passa all'ente la mera detenzione del materiale con l'obbligo di custodirlo, nell'ambito del complesso archivistico, nell'interesse di chi deposita e restituirlo successivamente; il deposito ha pertanto preminenti finalità di conservazione e tutela. Chi deposita deve, eventualmente anche nell'ambito del contratto, rendere il consenso all'utilizzo del materiale per specifiche finalità;
- **con il comodato** l'ente in coerenza con quanto previsto dall'*art.1803 c.c.*, acquisisce la disponibilità del materiale, in seno al complesso archivistico, nel proprio interesse e ha facoltà di servirsene, per l'uso e per il tempo individuati nel contratto; il comodato, dunque, favorisce il perseguimento di finalità di valorizzazione e fruizione dei materiali da precisarsi nell'ambito del contratto.

In tutti i casi di conferimento, è possibile inserire **clausole di non consultabilità** con riferimento a tutta o parte del materiale per un determinato termine.

Inoltre, **il versamento di materiale ad un complesso archivistico, anche nella forma più intensa della donazione**, si sostanzia nel trasferimento del solo supporto fisico e **non implica la cessione dei diritti d'autore** (paternità intellettuale, utilizzazione e sfruttamento economico); a tal fine è necessario concludere specifici accordi. In assenza di titolarità dei diritti d'autore, possono concludersi accordi sui termini e le condizioni di utilizzazione in contesti, per finalità ed entro limiti determinati.

Inserimento di materiale nell'Archivio

Qualora non si intenda procedere al versamento del materiale al complesso archivistico, è **comunque possibile ed auspicabile richiederne il mero inserimento, in tal modo consentendo all'ente di registrarne l'esistenza, fermo restando la titolarità, disponibilità e custodia in capo al proprietario.**

In tali ipotesi, si può ipotizzare la conclusione di accordi tra proprietario del materiale ed ente in relazione al prestito e all'utilizzazione del materiale (per esemplificare, in occasione di mostre, manifestazioni o a fini di pubblicazione, in linea con le finalità perseguite dall'ente).

